

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale

Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

## CIRCOLARE n. 006-2017 DEL 25.08.2017

Gentile Cliente,

si evidenziano di seguito le principali novità normative recentemente introdotte dal legislatore:

### “DAL 1° SETTEMBRE POS OBBLGATORIO”

Il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Luigi Casero, ha confermato che entro settembre entrerà in vigore il nuovo decreto che rende il POS (Point of sale) obbligatorio per tutti i negozianti, i professionisti e gli esercenti italiani i quali non potranno più rifiutare i pagamenti elettronici.

Tale obbligo, già stato introdotto dalla Legge di Stabilità del 2016, consente all'Italia di uniformarsi ad altri Paesi europei in materia di pagamenti elettronici finalizzati al contrasto dell'evasione fiscale favorendo i consumatori che vogliono effettuare pagamenti senza utilizzare il denaro contante.

<b>Soggetti obbligati</b>	l'obbligo è rivolto alle <b>imprese</b> , ai <b>commercianti</b> e ai <b>professionisti</b> (tra questi: notai, falegnami, idraulici, ingegneri, artigiani, <u>con eccezione di chi può dimostrare l'impossibilità tecnica e oggettiva di utilizzo del dispositivo elettronico</u> ).
<b>Limite</b>	la soglia minima per i pagamenti elettronici con bancomat o carte di credito sarà abbassata da 30 a <b>5 euro</b> . Oltre tale soglia il cliente potrà decidere se utilizzare il contante o sistemi di pagamento elettronici.
<b>Sanzioni</b>	Chi non provvederà all'installazione del POS dovrà fare i conti con una <b>multa di 500 €</b> ed avrà 30 giorni di tempo per mettersi in regola con l'acquisto del dispositivo e 60 giorni di tempo per far giungere comunicazione alla Guardia di Finanza in merito all'installazione del POS. Scaduto questo termine, è prevista una seconda multa di 1.000 € ed ulteriori 30 giorni per mettersi in regola dopodiché scatterà la sospensione dell'attività professionale o commerciale, fino al completo adeguamento alla normativa in materia. Il mancato possesso del POS può essere accertato mediante controllo della Guardia di Finanza o segnalazione del cliente privato.
<b>categorie professionali escluse</b>	saranno escluse dall'obbligo di avere a disposizione il POS alcune categorie professionali <u>ancora da definire</u> (ad esempio, gli avvocati soci di studi legali associati che ricevono i pagamenti tramite bonifico).
<b>incentivi</b>	Nel decreto sarà previsto un sistema di sgravi fiscali o incentivi se si utilizza maggiormente la carta di credito e/o di debito per i pagamenti. Si tenderà, dunque, a premiare l'esercente, il professionista o l'impresa che ha rispettato la normativa.

Lungadige Sarmicheli n. 3 – 37129 VERONA

Tel. 045.800.82.03 – fax 045.59.32.66

mail: [giulio@studiogastaldello.it](mailto:giulio@studiogastaldello.it) – sito Web: <http://www.studiogastaldello.it>

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale  
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

La norma prevede altresì che se l'esercizio non sarà provvisto di POS il cliente potrà andarsene senza pagare, lasciando eventualmente i propri dati e chiedendo di essere ricontattati quando sarà possibile pagare elettronicamente.

## “LEGGE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA”

La Legge del 4 agosto 2017, n. 124, pubblicata sulla Gazzetta n. 189 del 14 agosto 2017 e in vigore dal 29 agosto, prevede una serie di disposizioni immediatamente operative ed altre che lo saranno con provvedimenti attuativi.

**ASSICURAZIONI RC:** la legge sulla concorrenza stabilisce obblighi di trasparenza che potrebbero sbloccare lo strumento fondamentale per le comparazioni: il contratto-base, cioè la polizza-tipo con clausole e coperture uguali per ogni compagnia. Il contratto-base era stato introdotto da un decreto sviluppo di cinque anni fa, ma finora è rimasto sostanzialmente inattuato. Il cliente, firmando il contratto, dovrà anche firmare una dichiarazione di aver ricevuto tutte le informazioni sulle varie offerte comparate, che ha l'obbligo di ricevere dall'assicuratore.

**FORNITURE ENERGIA:** Entro cinque mesi dovrà essere disponibile un portale web “open data” con le offerte vigenti sul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, «con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi». L'Authority entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge (che avverrà il 29 agosto) emetterà le linee guida per promuovere le offerte di elettricità e gas a favore di gruppi d'acquisto, con la realizzazione di piattaforme web per facilitare l'aggregazione di piccoli consumatori.

**AREE DI SERVIZIO/AUTOGRILL:** debutta l'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, Gpl e metano, con l'obbligo di iscrizione di tutte le attività entro 6 mesi dal 29 agosto. Tra le altre informazioni, l'esercente dovrà inserire quella sulla compatibilità della “location” con le norme di sicurezza, con particolare riguardo ai distributori localizzati nelle città e nelle aree urbane. Sanzioni pesanti, e periodiche, per chi ritarda l'iscrizione all'anagrafe, mentre dovranno cessare le attività “non compatibili” con le norme di sicurezza urbane e/o di circolazione stradale.

**TRASPORTO RIFIUTI:** In arrivo, entro fine novembre, il decreto ministeriale dell'Ambiente per la definizione di modalità semplificate per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi. Nei trenta giorni successivi all'emanazione di tale decreto, l'Albo nazionale dei gestori ambientali individuerà le modalità semplificate di iscrizione per l'esercizio dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalità semplificate.

**SOVVENZIONI IN CHIARO:** Le associazioni di protezione ambientale e dei consumatori e degli utenti, le associazioni, onlus e fondazioni che hanno rapporti economici con la Pa o con altri soggetti pubblici devono pubblicare le informazioni relative alle sovvenzioni ricevute superiori a

# STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

*Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale  
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale*

10.000 euro. Anche le imprese devono pubblicare gli importi delle sovvenzioni pubbliche (sempre superiori ai 10.000 euro) nei propri bilanci. L'inosservanza comporta la restituzione delle sovvenzioni. Tali regole si applicano anche agli enti e alle società controllati dalle amministrazioni dello Stato, comprese le società quotate.

**ASSISTENZA TELEFONICA:** Banche, società di carte di credito e imprese di assicurazione garantiscono che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata da telefono mobile, sia a costi non superiori rispetto alla tariffa ordinaria urbana. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avrà il compito di vigilare sulla corretta applicazione della norma. La violazione di tali obblighi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dalla stessa Autorità, nonché un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.

**SERVIZI BANCARI:** Un decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge concorrenza (cioè entro fine febbraio 2018), avrà il compito di individuare i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela. Lo scopo è di potere facilmente permettere, attraverso un sito internet, di confrontare le spese addebitate ai consumatori dai prestatori di servizi di pagamento.

**ANTIQUARIATO:** Semplificate le procedure sulla circolazione internazionale dell'antiquariato. Saranno considerati beni culturali le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico «eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione». La soglia di età per le disposizioni di tutela è fissata in 50 anni. Elevata da 50 a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose, in particolare relative ai beni mobili, non sono soggette alle disposizioni di tutela – o sono soggette solo a specifiche disposizioni di tutela – ovvero per le quali c'è presunzione di culturale.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Molti cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello